

TI_GERICHTE 11.2004.159 vom 16. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.159

FR: TI_GERICHTE 11.2004.159 du 16 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2004.159 del 16 dicembre 2004

Regeste

protezione del figlio: funzione di un curatore educativo

Erwägungen

E. 2

La Commissione tutoria regionale, accertato che la ricorrente disattendeva con manifesta intenzione le disposizioni del Pretore sull'esercizio del diritto di visita, ha istituito in favore dei figli una curatela giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Come curatore essa ha designato PI 1, operatore sociale del Comune di _____, incaricato di assicurare il rispetto di quanto il Pretore aveva deciso circa le visite del padre ai figli. L'autorità di vigilanza ha confermato il provvedimento, rilevando che l'incapacità dei genitori di risolvere autonomamente i loro conflitti giustificava il provvedimento. Essa ha rilevato che compito del curatore non è solo quello di vigilare l'esercizio del diritto di visita, ma anche quello di sorvegliare, curare e intervenire a salvaguardia del medesimo. La gestione del conflitto tra i genitori, per contro, esula dal compito del curatore e va affidata – se mai – a una mediazione familiare. Quanto alla figura del curatore, l'autorità di vigilanza ha rilevato che in mancanza di un caso di esclusione e di motivi di inidoneità, PI 1 era in grado di assumere il compito affidatogli, poco importando che egli non avesse esperienza nel campo della mediazione familiare.

E. 3

L'appellante rammenta che il suo rapporto con il marito è fortemente conflittuale e che gli aspri disaccordi rendono oggettivamente difficile l'esercizio del diritto di visita. A suo avviso la curatela deve comprendere una mediazione attiva dei conflitti che pregiudicano il corretto sviluppo delle relazioni tra genitori e figli, non limitarsi a vigilare l'esercizio del diritto di visita. Il curatore dovrebbe pertanto occuparsi anche di mediazione familiare, sicché quello designato dall'autorità tutoria, senza specifica formazione, non è idoneo. L'appellante rimprovera infine all'autorità tutoria di avere designato un curatore con compiti di poliziotto e non con poteri tali da trovare un *modus vivendi* fra genitori.

E. 4

I criteri per l'adozione di misure a protezione del figlio sono già stati diffusamente enunciati dall'autorità di vigilanza (sentenza impugnata, consid. 2.1). Basti rammentare che l'istituzione di una curatela per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) si impone, in particolare, ove l'esercizio del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare il bene del figlio (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 14 all'inizio ad art. 308 CC con rimandi), inteso come corretto sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,

E. 5

Nel caso specifico entrambe le parti riconoscono le difficoltà nell'esercizio del diritto di visita. Gli atti confermano dissidi tra loro sulle date e gli orari delle visite, così come sulla presenza di terzi agli incontri (doc. 18, 19, 21, 25, 26, 27, 33 e 35). I conflitti fra genitori palesano una flagrante incapacità di dialogo e di sopportazione, sicché nell'interesse dei figli l'istituzione di una curatela educativa appare non solo ragionevole, ma necessaria. Quanto alle funzioni, il curatore chiamato a vigilare il diritto di visita (come in concreto quello fissato dal Pretore con sentenza del 3 febbraio 2004) deve vegliare a che le relazioni tra il genitore non affidatario e figli si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario le modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 308). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, egli ha non semplici mansioni di "poliziotto", né il suo compito si esaurisce nell'accertare l'avvenuto esercizio del diritto di visita. Nei limiti del suo ufficio egli deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 308 CC). Tra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft nach Art. 308 ZGB, Friburgo 1996, pag. 440; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 308 CC), né egli può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid. 2d). Nel caso in esame nulla induce a supporre che PI 1, operatore sociale del Comune di _____, sia incapace di assolvere il compito affidatogli dall'autorità tutoria. Ch'egli non sia formato come mediatore – come si vedrà in appresso – poco giova.

E. 6

L'appellante postula la designazione di un curatore idoneo a mediare e ad assistere i genitori, come pure a consigliarli attivamente nel rapporto con i figli. Se non che, come ha rilevato l'autorità di vigilanza, ciò significa chiedere l'intervento di un mediatore familiare. Non fa dubbio che nel caso in esame l'idea possa essere felice. E nulla osta a che i coniugi facciano capo a una tale figura. Questa non va confusa però con una curatela educativa, la cui finalità è di rendere possibile l'esercizio del diritto di visita, anzitutto, nell'interesse dei figli. Certo, tra i compiti del mediatore si annovera anche quello di garantire ai figli relazioni stabili e serene con entrambi i genitori, come pure di aiutare la coppia a trovare soluzioni concordate che regolino i rapporti tra genitori e figli. Non incombe tuttavia al curatore educativo aiutare i coniugi a trovare accordi durevoli e vicendevolmente accettabili per risolvere, nel rispetto di ognuno, un conflitto legato a questioni familiari. All'autorità tutoria spetta salvaguardare le modalità di esercizio delle relazioni personali con la presenza di un curatore che assicuri il rispetto della regolamentazione del diritto di visita fissato dall'autorità. I contrasti fra genitori, che si acuiscono durante i diritti di visita, vanno rimediati in primo luogo dalle parti medesime, seguendo le direttive precise e puntuali che il curatore è tenuto a impartire, intervenendo senza indugio e regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite (DTF 118 II 242 consid. 2d; SJ 1979 pag. 292). Ove l'uno o l'altro dei genitori si dimostrasse inadempiente o incapace di seguire tali indicazioni, il curatore si rivolgerà all'autorità tutoria per i provvedimenti del caso.

E. 7

Se ne conclude che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto d'intimazione. Per

questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: ; – Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco. Comunicazione a: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – , . terzi implicati
PI 1 Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.